



# COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. 045 7808035 - Part. IVA e C.F. 00265460238

## ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 27 DEL 27/05/2026

<b>OGGETTO:</b>	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA 65 <sup>A</sup> EDIZIONE DELLA MOSTRA PROVINCIALE "LA CILIEGIA D'ORO".
-----------------	--

### IL SINDACO

**Premesso** che nel periodo da venerdì 19 giugno a lunedì 22 giugno 2026 si svolgerà nel capoluogo la manifestazione denominata "Mostra Provinciale la Ciliegia d'Oro";

**Considerato** che tale iniziativa richiama l'afflusso di una notevole quantità di persone;

**Dato atto** della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti di somministrare le bevande in contenitori in plastica procedendo alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, in tutte le aree coinvolte dalla manifestazione in parola;

**Ritenuto** di prevedere che il presente provvedimento si applichi:

- ai pubblici esercizi ubicati in prossimità della manifestazione, in particolare a quelli situati nel Capoluogo in Piazza Mercato, Via Roma, Via Vittorio Veneto, Via Unità d'Italia, Via Baltieri e Piazza Massalongo, nell'area delimitata a sud da Vicolo Vicariato /P.zza S. Egidio / Via Fracanzana ad est con Via unità d'Italia / Via Brogliato a Nord con Via Angelo Borghetti a ovest con Via Roma/ Via San Martino;
- alla Pro Loco Città di Tregnago;
- agli operatori commerciali ambulanti che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande;

**Visti:**

- l'art. 6 del DL. n. 92/2008 come successivamente convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125;
- la legge n. 689/81;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

**ORDINA**

1. ai pubblici esercizi situati nei luoghi sopra indicati, alla Pro Loco Città di Tregnago e agli operatori commerciali ambulanti che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande, nei giorni da venerdì 19 giugno a lunedì 22 giugno 2026 il divieto assoluto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree interessate dalla manifestazione, in particolare il centro storico e aree limitrofe;

3. il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nel plateatico del pubblico esercizio;

4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia dalle ore 18.00 del 19 giugno 2026 fino alle ore 03.00 del 22 Giugno 2026;

5. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) nel periodo indicato al punto 4) della presente ordinanza, si applica la sanzione nella misura pari a: minimo € 50,00 – massimo € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00=;

6. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: minimo € 25,00 – massimo € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00=

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.tregnago.vr.it](http://www.comune.tregnago.vr.it)
- l'invio della presente ordinanza alla Pro Loco Città di Tregnago in persona del Presidente ed al Comando Carabinieri di Tregnago.

## **AVVERTE**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

## **IL SINDACO**

...

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tregnago ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*